



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Tel. 0121-954114 pec: protocollo@pec.comune.luserna.to.it
Via Roma 31 C.A.P. 10062 LUSERNA SAN GIOVANNI

ORDINANZA N. 6 DEL 26/01/2022

OGGETTO: Ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19. I Aggiornamento 2022.

VISTE la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione della stessa Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con cui l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, con cui è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 31 marzo 2022;

VISTE le disposizioni nazionali e regionali emanate e vigenti in relazione alla predetta dichiarata emergenza sanitaria con particolare riferimento:

- al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112
- al decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020

RICHIAMATI i propri Decreti:

- n. 01/2020 in data 14/03/2020
- n. 02/2020 in data 16/03/2020
- n. 15/2020 in data 18/05/2020;

RICHIAMATE le proprie Ordinanze:

- n. 21 in data 23/03/2020
- n. 26 in data 16/04/2020
- n. 39 in data 27/05/2020
- n. 87 in data 09/11/2020
- n. 85 in data 13/10/2021;

RICHIAMATA la propria Direttiva n. 1 in data 23/02/2021;

VISTI:

- il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19" sottoscritto il 3 aprile 2020
- il Protocollo quadro "Rientro in sicurezza" sottoscritto il 24 luglio 2020;

VISTI:

- il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali sottoscritto il 24/04/2020 e costituente l'Allegato 12 al D.P.C.M. 17/05/2020
- il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali sottoscritto il 06/04/2021 e costituente allegato all'Ordinanza del Ministero della Salute 21/05/2021;

RICHIAMATI:

- il D.L. 25/03/2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/05/2020, n. 35 e s.m.i.
- il D.L. 16/05/2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14/07/2020, n. 74 e s.m.i.
- il D.L. 01/04/2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28/05/2021, n. 76 e s.m.i.
- il D.L. 22/04/2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17/06/2021, n. 87 e s.m.i.
- il D.P.C.M. 17 giugno 2021 (G.U. 17/06/2021, n. 143)
- il D.L. 23/07/2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16/09/2021, n. 126 e s.m.i.
- il D.L. 06/08/2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/09/2021, n. 133 e s.m.i.
- il D.L. 21/09/2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19/11/2021, n. 165 e s.m.i.
- il D.L. 08/10/2021, n. 139, convertito, con modificazioni dalla Legge 03/12/2021, n. 205 e s.m.i.
- il D.P.C.M. 12 ottobre 2021 (G.U. 14/10/2021, n. 246);

VISTI:

- il D.L. 29/11/2021, n. 172 recante: «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»
- il D.L. 30/12/2021, n. 229 recante: «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria»
- il D.L. 07/01/2022, n. 1 recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti di formazione superiore»
- il D.P.C.M. 21/01/2022 (G.U. 24/01/2022, n. 18) recante: «Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19»;

RITENUTO, alla luce degli ultimi provvedimenti citati, di procedere nuovamente all'aggiornamento delle misure adottate;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. con particolare riferimento agli artt. 97, comma 4, lettera d), 107 e 109
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i. con particolare riferimento all'art. 5 "Potere di organizzazione") ed all'art. 52 "Disciplina delle mansioni"
- l'art. 2103 del codice civile;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

CON riserva di assumere ulteriori provvedimenti integrativi e/o modificativi del presente atto

ORDINA

- 1) è fatto obbligo, con le decorrenze ed i termini previsti dalla legge, al personale dipendente del Comune di Luserna San Giovanni (ed a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso il Comune stesso, anche sulla base di contratti esterni) ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del D.L. 22/04/2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17/06/2021, n. 87 e s.m.i.;
- 2) l'obbligo di cui al punto 1 è diversificato a seconda delle categorie e delle fasce di età stabilite dalla legge;
- 3) quanto previsto ai punto 1 e 2 viene attuato seguendo le linee guida di cui al D.P.C.M. 12 ottobre 2021 o successive;
- 4) con decorrenze ed i termini previsti dalla legge (attualmente dal 1° febbraio al 31 marzo 2022) è consentito l'accesso agli uffici comunali è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, del D.L. 22/04/2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17/06/2021, n. 87 e s.m.i.;
- 5) è consentito il libero accesso agli uffici comunali solo nei casi previsti dalla legge che, attualmente, sono i seguenti:
 - a) esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l'accesso agli uffici aperti al pubblico della Polizia Locale, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti
 - b) esigenze di giustizia, per le quali è consentito l'accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociali esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata;
- 6) il Segretario Generale provvede, in esecuzione del presente decreto, in base alle determinazioni operative delle singole Aree e Servizi e con il supporto del datore di lavoro e del servizio personale, mediante propri Atti di Organizzazione anche avvalendosi dello strumento della delega;
- 7) la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale fino a fine emergenza;
- 8) rimane fermo e valido quanto previsto nelle Ordinanze n. 21/2020, n. 26/2020, n. 39/2020, n. 87/2020 e n. 85/2021 ove non in contrasto con la presente Ordinanza;

9) la presente Ordinanza viene consegnata via e.mail al Segretario Generale, al datore di lavoro ed a tutti i Responsabili di Area e di Servizio affinché via diano pronta esecuzione.

Si precisa, a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla data di comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni a decorrere dal medesimo termine.

IL SINDACO
(Duilio arch. CANALE)

firmato digitalmente

Luserna San Giovanni, li 26/01/2022